

Ancora pochi giorni e il 29 di giugno sarà il termine ultimo per la trasmissione alla Corte dei Conti dei conti giudiziali degli agenti contabili.

Secondo quanto previsto dagli artt. 226 e 233 del Tuel (rispettivamente per il conto del tesoriere e per gli altri agenti contabili) il termine perentorio per la trasmissione è fissato in sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, che quindi vede appunto il 29 di giugno come ultima data utile per adempiere, per tutti gli enti che hanno approvato il rendiconto alla naturale scadenza del 30 aprile.

Gli agenti contabili (vedasi art.93 del TUEL) devono aver provveduto alla resa del proprio conto all'ente entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ossia entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Rimane invece in capo all'ente l'obbligo di procedere alla trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro i termini previsti dai sopra citati articoli del Tuel.

Ogni conto deve essere sottoscritto dall'agente contabile e dal responsabile del servizio finanziario. Ai sensi dell'art. 138 del Codice di giustizia contabile, inoltre, ogni ente deve tempestivamente aggiornare l'elenco dei propri agenti contabili e inviarlo alla Corte dei conti, dove è tenuta apposita anagrafe. Qui confluiscono i dati costantemente comunicati dai singoli enti e le relative variazioni, con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

L'invio dei conti compete al responsabile del procedimento, appositamente nominato dalla singola amministrazione nella persona del responsabile finanziario, ai sensi del comma 2 del successivo articolo 139. L'invio deve essere preceduto dalla loro 'parificazione', a cui provvede sempre il responsabile del procedimento.

La parifica è finalizzata ad attestare la corrispondenza dei movimenti riportati nell'ambito del conto giudiziale con le risultanze contabili dell'amministrazione, in funzione della tipologia di conto.

Tale attività presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione, confrontando altresì la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di

versamento eccetera) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali d'incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture).

La parifica, come chiarito in più occasioni dalla stessa Corte, si deve basare sulle scritture contabili dell'amministrazione o su altri elementi contabili in suo possesso essendo finalizzata ad attestare la veridicità della rendicontazione resa dall'agente; non è quindi un mero controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi forniti dall'agente stesso.

Dopo la parifica si arriva quindi alla fase di deposito dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio, a cui il responsabile del procedimento individuato deve provvedere mediante il sistema SIRECO concludendo così l'iter di approvazione e trasmissione.